

IVA E OMAGGI NATALIZI

Gli **omaggi** di beni che rientrano nell'**oggetto dell'attività** sono da assoggettare ad IVA, indipendentemente dal loro valore, **tranne** <... i campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati ...> (art. 2, comma III, lett. d-, del D.P.R. n. 633/1972). Per i beni che invece **non rientrano** nell'oggetto dell'attività, la cessione gratuita è **<fuori campo IVA>** quando: - il loro **costo unitario** è **non superiore a 50 euro**; oppure, - per essi **non** è stata **operata la detrazione** al momento dell'acquisto (art. 2, comma II, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972). Mentre per l'acquisto di beni non rientranti nell'oggetto dell'attività, di costo unitario non superiore a 50 euro, l'IVA è ordinariamente detraibile (in quanto considerati **<spese commerciali o promozionali>**), per quelli di **costo superiore** a tale importo, l'imposta addebitata per il loro acquisto **non è detraibile**, in quanto classificati quali **<spese di rappresentanza>**. In linea generale, quindi, la cessione gratuita di beni che **non rientrano** nell'oggetto dell'attività è **<fuori campo IVA>**; è in fase di acquisto che interviene il discrimine di detrazione o meno (dell'IVA), a seconda che il bene sia di costo non superiore o superiore a 50 euro. Nel caso di omaggio di beni **compositi** (esempio, cesto natalizio), occorre far riferimento al **valore complessivo dei beni**, non dei singoli beni che lo compongono. Nell'ipotesi, infine, degli **omaggi ai dipendenti**, l'IVA sul loro acquisto non è **mai detraibile** (e quindi, <non soggetta> ad IVA la conseguente cessione gratuita ai dipendenti).

CHIARIMENTI SUI TRASFERTISTI

In sede di conversione del D.L. n. 193/2016 (nella legge n. 225/2016), è stato inserito l'art. 7-*quiquies*, che prevede la norma di **<interpretazione autentica>** della qualifica di **<trasfertista>**. Quest'ultimo è colui che opera **stabilmente in trasferta** e per il quale (art. 51, comma VI, del TUIR) è prevista l'**esenzione** da IRPEF nella misura del **50%**, per le **indennità** e le **maggiorazioni di retribuzione**, a lui corrisposte per effetto del particolare incarico conferito. In pratica, è considerato tale colui che si identifica

contestualmente in tutti i seguenti requisiti: - nel suo contratto di lavoro o nella lettera di assunzione **non** è indicata la **sede di lavoro**; - lo svolgimento della sua attività richiede la **continua mobilità**; - percepisce dal datore di lavoro, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa **in luoghi sempre diversi** e variabili, una **indennità o maggiorazione** di retribuzione in **misura fissa, indipendentemente** dalla circostanza che il dipendente si sia effettivamente recato, o meno, in trasferta e dove la stessa si sia svolta. La norma, essendo di **<interpretazione autentica>**, peraltro in linea con l'**orientamento** espresso in precedenza dall'Amministrazione finanziaria, ha **valenza retroattiva**.

CANONE RAI: DICHIARAZIONE DI NON DETENZIONE

Anche se il termine per comunicare la **<non detenzione>** di **apparecchio televisivo**, ed evitare quindi l'addebito del canone in bolletta, scade il 31 gennaio prossimo, l'**Agenzia** delle entrate **consiglia** di anticipare l'adempimento a queste date: - entro il prossimo **20 dicembre**, con spedizione via **posta** (accompagnata dalla copia di un documento di identità); - entro **fine dicembre**, con invio **telematico**. La dichiarazione, per essere valida, deve essere **<sostitutiva di atto di notorietà>** (D.P.R. n. 445/2000), con conseguenze penali, se mendace. Tale cautela eviterebbe, secondo l'Agenzia, il **rischio** di dover chiedere il **rimborso** di rate di canoni (non dovute), che saranno **addebitate** con la bolletta dell'energia elettrica, a partire **dal mese di gennaio 2017**. L'indirizzo per l'invio tramite il **servizio postale** è: Agenzia delle entrate-Ufficio Torino 1-Sportello abbonamenti TV-Casella postale 22-10121 Torino. E' possibile l'invio tramite **<PEC>**, il cui indirizzo è: cp22.sat@postacertificata.rai.it, con modello firmato digitalmente. La dichiarazione di **<non detenzione>** ha **validità annuale**, e quindi va inviata **ogni anno** (se ne ricorrono i presupposti).

ASSEGNAZIONE DEI BENI AI SOCI: FINO AL 30.9.2016

La legge di bilancio, definitivamente approvata dal Parlamento, ha disposto la **riapertura dei termini** fino al **30.9.2017**,

per le **assegnazioni e cessioni agevolate di immobili**, e per le **trasformazioni** delle società di persone e capitali, in società semplici. Slittano al 30.11.2017 ed al 16.6.2018 le scadenze per i relativi versamenti, mentre resta ferma al **30.9.2015** la data alla quale va verificata la sussistenza della **qualità di socio**, per accedere alle operazioni agevolate. Come chiarito dalla circolare dell'Agenzia n. 26/E/2016 e dalla stampa specializzata: - è consentita la messa in **liquidazione** della società e successiva **assegnazione agevolata e cessione a terzi**; - anche per le **società di persone** (anche in contabilità semplificata) si deve confrontare il **costo fiscalmente riconosciuto del bene assegnato col costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione**, con **imposizione** sul socio dell'eventuale differenza negativa (il cosiddetto **<soffitto>**). Secondo **<Il Sole 24 ore>** (6.12.2016), l'eventuale **riserva di rivalutazione** (a pagamento), pur non affrancata, può essere **annullata** in corrispondenza dell'assegnazione, **senza riflessi fiscali sui soci**. Ciò, in quanto si ritiene che il **valore fiscale della partecipazione** sia **aumentato** di un importo pari alla **base imponibile dell'imposta sostitutiva**, versata per la rivalutazione.

AGEVOLAZIONI PER I COLTIVATORI DIRETTI

Dal prossimo anno, per effetto della legge di bilancio, i **coltivatori diretti** e gli **imprenditori agricoli professionali** (IAP), iscritti alla previdenza agricola, **non** saranno tenuti al pagamento delle imposte (IRPEF) sui redditi **dominicali ed agrario dei terreni**. L'agevolazione dovrebbe estendersi anche ai soci di società di persone che rivestono le suddette qualifiche, ma **non** anche alle **società di capitali**. Un'altra importante agevolazione è stata reintrodotta per i **territori montani** (altitudine superiore a 700 metri sul livello del mare), in materia di **imposte indirette**. I **trasferimenti di proprietà** a qualsiasi titolo di fondi rustici, a scopo di **arrotondamento** e di **accorpamento di proprietà** diretto coltivatrice, sono soggetti ad imposta di **registro** ed **ipotecaria** in misura **fissa** ed **esenti** dalle imposte **catastali**. Anche in questo caso l'agevolazione spetta ai coltivatori diretti

ed imprenditori agricoli professionali (IAP), iscritti alla previdenza agricola, alle **cooperative agricole** che conducono direttamente i terreni ed alle **società agricole** aventi la qualifica di coltivatore diretto o <IAP>. Per consolidare l'agevolazione è richiesto che il terreno agricolo sia **posseduto e coltivato** direttamente per **cinque anni**, dalla data di acquisto.

REGIME IVA PER CASSA

Con l'introduzione, per le imprese minori, del regime **<per cassa> ai fini reddituali** (art. 1, comma 17, legge di bilancio 2017), è opportuno riepilogare i caratteri essenziali anche del regime **IVA <per cassa>**, operativo dall'1.12.2012, che ben si combina col primo citato. L'IVA per cassa consiste nel **liquidare l'imposta** dovuta esclusivamente sulla base dei **corrispettivi incassati e pagati**, senza tener conto delle fatture emesse, ricevute e registrate. Solo **decorso un anno** dall'effettuazione dell'operazione, l'imposta risulta comunque dovuta (indipendentemente dall'incasso). Per l'adozione di tale regime basta il **<comportamento concludente>**, confermato a posteriori nella dichiarazione IVA annuale (**quadro <VO>**). Possono usufruire del regime coloro che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'affari **non superiore a 2 milioni** di euro. Coloro che intendono aderire al regime <di cassa> dall'1.1.2017, dovranno inserire sulle fatture emesse la **scritta <IVA per cassa>** (che, peraltro, non ha, in ogni caso, riflessi per i cessionari/committenti in regime <ordinario>). L'opzione ha durata **triennale**, salvo il superamento della predetta soglia massima di volume d'affari. Riguardo al momento in cui il **corrispettivo** si considera **incassato**, l'Agenzia (circolare n. 1 del 15.2.2013, paragrafo 3.2), afferma che esso si identifica con l'effettiva **disponibilità** delle somme **sul proprio conto corrente**.

MAXI INCENTIVI PER GLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI

Come anticipato in precedenza, la <finanziaria> per il 2017 (ora definitivamente approvata) prevede notevoli incentivi per gli investimenti in beni, finalizzati a favorire **processi di trasforma-**

zione tecnologica e digitale, indicati all'allegato <A> alla <manovra>. Per tali investimenti è concessa una **maggiorazione degli ammortamenti del 150%**. Per il <software>, **funzionale** alla <trasformazione tecnologica> (allegato alla <manovra>), la **maggiorazione dell'ammortamento** è del 40%. Il termine per tali investimenti è previsto al **31.12.2017**, ma può avvenire anche entro il 30.6.2018, a condizione che l'**ordine** sia **accettato** dal venditore e sia versato un **acconto** almeno del 20%, entro il 2017. Per beneficiare delle agevolazioni di cui sopra, a seconda che gli investimenti superino o meno 500 mila euro, è necessaria la **perizia tecnica** di un ingegnere o di un perito industriale o di un ente certificatore accreditato, che attesti che il bene possiede le caratteristiche richieste dalla norma, o una relazione dell'organo amministrativo con analogo contenuto.

IMPRENDITORI E SOCIETÀ DI PERSONE: DAL 2017 L'<IRI>

Gli **imprenditori individuali** e le **società di persone in contabilità ordinaria** potranno adottare, dall'esercizio 2017, un **nuovo sistema di tassazione**. In pratica il reddito che questi soggetti decideranno di **non distribuire** sarà assoggettato ad aliquota **24%** (Imposta sul Reddito d'Impresa) e resterà **escluso** dal reddito complessivo dell'imprenditore individuale e dei soci della società di persone. Qualora invece, questi soggetti decidessero di **distribuire** il **reddito** prodotto (o le **riserve** in precedenza accantonate, già assoggettate ad IRI), questo sarebbe **tassato integralmente**, facendo **<cumulo>** col reddito complessivo del percipiente. Per evitare <doppie imposizioni>, le **riserve distribuite**, già assoggettate ad <IRI>, saranno considerate **<costo deducibile>** per l'impresa individuale o la società che le ha distribuite. Ovviamente non avrà rilievo fiscale la distribuzione di riserve accantonate prima dell'adozione del regime in parola, già tassate per <trasparenza>; per presunzione di legge, si considerano **distribuite prima** le riserve **accantonate anteriormente**. All'<IRI> si accede per **opzione**, da manifestarsi sul modello Unico, con effetto dal periodo d'imposta a cui è riferita la dichiarazione (esempio, in Unico 2018, se si in-

tende aderire dal 2017). L'opzione è **vincolante per cinque periodi d'imposta**. Anche le **S.r.l.**, ammesse al **<regime di trasparenza>**, possono applicare le regole <IRI>. Per la **contribuzione artigiani e commercianti**, i redditi tassati <IRI> **non concorrono** alla base imponibile.

* * *

BUON NATALE E SERENO 2017 ARRIVEDERCI AL 13 GENNAIO

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	19/12/16	14/12/16
3 mesi	-0,317	-0,320
6 mesi	-0,219	-0,220
1 anno	-0,082	-0,083
CAMBI	19/12/16	14/12/16
Euro - USD	1,0422	1,0644
Euro - yen	122,19	122,39
SPREAD	19/12/16	14/12/16
Btp vs BUND 10 years	157,8	150,4

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE A.I.M.
- ATTIVITÀ FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.